

Causa C-51/22**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

25 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

12 gennaio 2022

Attrice:

PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Convenuta:

WizzAir Hungary Légitársaság Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale distrettuale centrale di Pest, Ungheria)

(omissis) [informazioni amministrative]

OrdinanzaNel procedimento giudiziario tra la **PannonHitel Pénzügyi Zrt.** [(omissis) Budapest, Ungheria] (omissis), attrice,e la **WizzAir Hungary Légitársaság [Zrt.]** [(omissis) Budapest] (omissis), convenuta,avente ad oggetto il **rimborso di un prezzo di acquisto**

(omissis) [considerazioni processuali di diritto nazionale]

Il giudice del rinvio **avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale** dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché quest'ultima risponda alla seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debbano essere interpretati nel senso che il passeggero può esercitare direttamente nei confronti del vettore aereo il proprio diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, anche nel caso in cui il passeggero abbia prenotato il biglietto con l'assistenza di un terzo che agisce come intermediario, al quale il passeggero ha pagato il prezzo del biglietto, e l'intermediario abbia acquistato il biglietto dal vettore aereo e ne abbia pagato il prezzo, senza che da alcun elemento risulti che l'intermediario abbia agito in qualità di agente autorizzato del vettore aereo o come operatore turistico.

(omissis) [considerazioni processuali di diritto nazionale]

Motivazione

Il giudice del rinvio (omissis) [considerazioni processuali di diritto nazionale] espone in prosieguo i fatti e il contesto normativo la cui interpretazione è necessaria.

Breve esposizione dei fatti

La convenuta operava il volo W63163 (da OTP [aeroporto Henri Coandă di Bucarest, Romania] a BLQ [aeroporto di Bologna, Italia]), la cui data di partenza era programmata per il 18 giugno 2020. [Un] passeggero residente in Romania prenotava un biglietto per tale volo sul sito web www.vola.ro, gestito dalla VOLA.RO SRL [in prosieguo: la «VOLA.RO»], società operante in Romania.

Conformemente al punto 21.1. lettera a), delle condizioni generali di trasporto di passeggeri e bagagli stabilite dalla convenuta, «salvo disposizione contraria della convenzione o di qualsiasi altra normativa obbligatoria applicabile: a) le presenti condizioni generali di trasporto e qualsiasi altro trasporto che [la compagnia si impegna a] fornire ([al passeggero] e/o al suo bagaglio) saranno disciplinati dalla legislazione ungherese.

Il passeggero ha pagato il prezzo del biglietto alla VOLA.RO e quest'ultima, agendo in nome proprio, ha acquistato il biglietto dalla convenuta. A tal fine, ha fornito i dati personali del passeggero e ha rilasciato a quest'ultimo una conferma di prenotazione. La VOLA.RO pagava alla convenuta il controvalore del biglietto tramite il proprio conto aziendale, imputandolo ai crediti di intermediazione. Ai sensi del punto III.3.3 delle condizioni generali di contratto stabilite dalla VOLA.RO, tale società agisce come intermediaria (il testo in lingua inglese utilizza il termine «intermediary»), fra l'altro, di compagnie aeree. Ai sensi del punto X.10.1, detta società vende anche pacchetti turistici; tuttavia nella presente fattispecie non risulta che l'acquisto del biglietto sia stato effettuato come parte

dei servizi collegati rientranti nella direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

Conformemente al punto XXIX.29.1 delle condizioni generali di contratto stabilite dalla VOLA.RO, tali condizioni generali sono regolate dalla legge rumena.

Dal fascicolo non risulta neppure se vi sia stato un accordo tra la VOLA.RO e la convenuta in merito all'intermediazione dei servizi forniti da quest'ultima.

La convenuta ha cancellato il volo in questione in seguito alla pandemia causata dalla nuova variante di coronavirus. Il passeggero è receduto dal contratto e non ha accettato un volo alternativo. La VOLA.RO chiedeva alla convenuta il rimborso del prezzo di acquisto del biglietto. Per ragioni tecniche, il bonifico bancario non è andato a buon fine, ma la convenuta ha versato l'importo sul conto aziendale della VOLA.RO.

Contemporaneamente, il passeggero ha ceduto all'attrice il credito che ritiene di vantare nei confronti della convenuta, credito fondato sul regolamento [(CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1; (in prosieguo: il «regolamento n. 261/2004»)]. Dal fascicolo non risulta che la VOLA.RO abbia rimborsato il passeggero.

Argomenti dell'attrice

L'attrice chiede il rimborso del prezzo di acquisto del biglietto in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 261/2004. A suo parere, la VOLA.RO ha agito come un semplice agente di viaggio, ma ciò non pregiudica il diritto del passeggero di chiedere il rimborso del prezzo di acquisto del biglietto direttamente al vettore aereo convenuto. Pertanto, anche l'attrice, in quanto avente causa del [passeggero], può chiedere il rimborso direttamente alla convenuta.

Secondo l'attrice, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 prevedono espressamente che l'offerta di assistenza e il rimborso del prezzo del biglietto debbano essere effettuati a favore dei passeggeri.

L'attrice fa riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-601/17, secondo la quale, in sostanza, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento n. 261/2004, il passeggero può anche richiedere, in quanto componente del prezzo del biglietto, la commissione

applicata dall'agente autorizzato del vettore aereo, a condizione che quest'ultimo fosse a conoscenza di tale commissione (punti 13, 16 e 20).

Pertanto, l'attrice ritiene irrilevante che il passeggero abbia acquistato il biglietto direttamente dalla convenuta o tramite la VOLA.RO, che agisce in qualità di intermediario.

Argomenti della convenuta

La convenuta non contesta di essere tenuta ad effettuare il rimborso a seguito della cancellazione del volo, ma, a suo avviso, dovrebbe ottemperare a tale obbligo a favore della VOLA.RO e non del passeggero.

Essa afferma che, secondo il significato grammaticale del termine «rimborso», è possibile rimborsare il prezzo del biglietto solo alla persona da cui è stato ricevuto tale importo, e sostiene di non aver emesso alcun biglietto a favore del passeggero.

Per quanto riguarda la prenotazione del biglietto di cui trattasi, la convenuta ha ricevuto soltanto un pagamento dalla VOLA.RO, che ha già rimborsato a quest'ultima società. Essa sottolinea che, qualora anche il passeggero o l'avente causa di quest'ultimo avessero diritto al rimborso, la convenuta sarebbe obbligata a effettuare un doppio pagamento.

La convenuta rinvia alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-163/18. Secondo tale sentenza, qualora il passeggero abbia il diritto di esigere il rimborso da parte dell'organizzatore di un viaggio tutto compreso ai sensi della direttiva 90/314/CEE, oggi abrogata, lo stesso non può esigere il rimborso del prezzo del biglietto dal vettore aereo (punti 31, 35 e 44).

La convenuta invoca altresì l'articolo 6:212, paragrafo 3, prima frase, della a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (legge n. V del 2013, recante il codice civile; in prosieguo: il «codice civile»). Conformemente a tale disposizione, in caso di risoluzione retroattiva del contratto per mutuo consenso, le prestazioni eseguite saranno restituite.

La convenuta sostiene che il recesso del passeggero equivale a una risoluzione retroattiva per mutuo consenso. In tal caso, occorre restituire la prestazione eseguita, consistente nel pagamento del prezzo di acquisto. Tuttavia, anche in questo caso, il prezzo di acquisto può essere rimborsato solo al soggetto che l'ha originariamente pagato, ossia la VOLA.RO.

A titolo di esempio di una situazione analoga a quella della questione controversa, la convenuta cita il caso delle imprese che acquistano biglietti aerei per i propri dipendenti. In caso di cancellazione del volo, non sono i dipendenti, che sono i passeggeri effettivi, ad avere diritto al rimborso, bensì l'impresa che ha acquistato i biglietti.

Diritto nazionale applicabile

Secondo il giudice del rinvio, la presente controversia deve essere risolta sulla base del regolamento [n. 261/2004], che ha effetto diretto ed è direttamente applicabile. Per quanto riguarda il diritto ungherese, occorre fare riferimento al codice civile, il cui articolo 6:59, paragrafo 1, sancisce il principio della libertà contrattuale, mentre gli articoli da 6:77 a 6:81 dello stesso prevedono che le condizioni generali di contratto siano considerate parte del contratto.

Ai sensi dell'articolo 6:[212], paragrafo 3, prima frase, del codice civile, in caso di risoluzione retroattiva del contratto per mutuo consenso (*felbontás*), le prestazioni eseguite dovranno essere restituite.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet (decreto governativo n. 25/1999, del 12 febbraio 1999, che disciplina il trasporto aereo di passeggeri), si applicano al contratto di trasporto aereo di passeggeri concluso tra un passeggero e una compagnia aerea (in prosieguo, congiuntamente: le «parti») le disposizioni generali del [codice civile] relative ai contratti, nonché le disposizioni del codice civile relative ai contratti di risultato, e, in subordine, le disposizioni del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso decreto, la compagnia aerea stabilisce, nelle sue condizioni generali di trasporto, le condizioni specifiche del contratto di trasporto aereo di passeggeri non disciplinate dal codice civile e dal presente decreto. Le condizioni generali applicabili al trasporto sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile relative alle condizioni generali di contratto.

Diritto dell'Unione applicabile

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [(Roma I); in prosieguo: il «regolamento Roma I»], il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la scelta della legge si applica anche, con alcune limitazioni, ai contratti conclusi da consumatori.

Disposizioni pertinenti del regolamento n. 261/2004:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

(...)

b) cancellazione del volo;

(...)

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

f) «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;

(...)

Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;

(...)

Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.

(...)

Articolo 8

Diritto a rimborso o al riavviamento

1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato

acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

(...)

Corte di giustizia dell'Unione europea

Nelle cause C-601/17 e C-163/18, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha esaminato questioni analoghe a quelle della presente controversia, ma, secondo il giudice del rinvio, le sentenze pronunciate in tali cause non forniscono indicazioni chiare sulla questione giuridica sollevata nel caso di specie.

Chiarimenti sulla questione pregiudiziale

Anzitutto, il giudice del rinvio ha esaminato quale sia la legge applicabile ai rapporti giuridici controversi. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del summenzionato regolamento Roma I e al punto XXIX.29.1 delle condizioni generali di contratto stabilite dalla VOLA.RO, il rapporto giuridico tra il passeggero e la VOLA.RO è disciplinato dal diritto rumeno.

Ai sensi della citata disposizione del regolamento Roma I e del punto 21.1.a) delle condizioni generali di trasporto stabilite dalla convenuta, sia il contratto di trasporto aereo di passeggeri tra il passeggero e la convenuta sia il rapporto giuridico tra quest'ultima e la VOLA.RO sono disciplinati dal diritto ungherese.

Poiché la Romania e l'Ungheria sono entrambe Stati membri dell'Unione europea, la questione giuridica sollevata nella controversia deve essere risolta principalmente sulla base del regolamento n. 261/2004, che ha effetto diretto ed è direttamente applicabile. A tal fine, è necessaria un'interpretazione di detto regolamento.

Trattandosi di disposizioni del diritto dell'Unione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per interpretarle (articolo 267 TFUE). Di conseguenza, prima di statuire nel merito della causa, è opportuno sospendere il procedimento e, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione sollevata nel dispositivo della presente decisione.

I motivi a tal fine sono i seguenti:

Sul sito web www.vola.ro, disponibile anche in lingua inglese, i passeggeri possono cercare direttamente i voli più adeguati ai loro programmi di viaggio e possono prenotare e pagare i relativi biglietti e servizi, tuttavia il soggetto che effettua la prenotazione presso il vettore aereo è la VOLA.RO.

Dal tenore letterale del regolamento n. 261/2004 non risulta chiaramente come debba essere qualificata l'azione di un terzo intermediario, come quello sopra descritto, che non può essere considerato un agente autorizzato del vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), di tale regolamento, né il servizio che fornisce può essere considerato rientrare in un servizio «tutto compreso», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, occorre offrire ai passeggeri assistenza e determinate scelte. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il primo trattino di detto articolo 8, paragrafo 1, lettera a), rinvia all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In forza di quest'ultimo, il rimborso può aver luogo, previo accordo firmato dal passeggero, solo con buoni di viaggio e/o altri servizi. A differenza dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, le disposizioni di cui sopra non prevedono espressamente che il prezzo di acquisto debba essere rimborsato al passeggero, sebbene questa fosse verosimilmente l'intenzione del legislatore, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È vero che, da un punto di vista grammaticale, è possibile interpretare il termine «rimborso» («reimbursement») nel senso che il vettore aereo può effettuare il rimborso solo alla persona che ha pagato il prezzo di acquisto al vettore stesso.

La risposta alla questione sollevata incide sulla decisione che il giudice del rinvio deve adottare, dato che, nel caso in cui il passeggero abbia il diritto di agire direttamente, si dovrà statuire nei confronti della convenuta. Se il passeggero non ha il diritto di agire direttamente, occorre respingere la domanda o disporre l'acquisizione di ulteriori prove per stabilire se la VOLA.RO possa essere qualificata come agente autorizzato della convenuta.

La decisione su questo punto è altresì necessaria dal punto di vista della certezza del diritto, al fine di garantire che i passeggeri ottengano il rimborso sia dal vettore aereo che dall'intermediario, e che i vettori aerei non siano obbligati ad adempiere due volte.

La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata su tale questione; pertanto non può trattarsi di un «acte éclairé».

Per quanto riguarda la giurisprudenza citata dalle parti, la sentenza pronunciata nella causa C-601/17 riguardava un'ipotesi in cui non si contestava il fatto che l'agente di viaggio avesse agito in qualità di agente autorizzato del vettore aereo, mentre la sentenza nella causa C-163/18 riguardava un caso in cui il diritto del passeggero al rimborso da parte dell'organizzatore di viaggi si fondava su una legge speciale.

L'interpretazione non è sufficientemente chiara per escludere qualsiasi ragionevole dubbio, ai sensi dell'«acte clair». Nello specifico: come spiegato, dal mero tenore letterale del regolamento non è possibile dedurre inequivocabilmente

se, in un caso come quello in questione, il passeggero possa chiedere direttamente il rimborso al vettore aereo.

Per contro, il giudice del rinvio è venuto a conoscenza di propria iniziativa, mediante ricerche effettuate su Internet, del fatto che, sulla base di un comunicato pubblicato dalla Commissione europea sul suo sito web (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions/air-travel_en) e in un allegato a tale comunicato, sedici vettori aerei, tra cui la convenuta, si sono impegnati a rimborsare direttamente il prezzo del biglietto ai passeggeri che hanno acquistato un biglietto tramite intermediario, nell'ipotesi in cui il passeggero abbia difficoltà ad ottenere il rimborso dall'intermediario. Dall'ultimo punto del comunicato risulta che: «Passengers who booked their flight through an intermediary and have difficulties getting reimbursement from the intermediary can turn to the airline and request to be refunded directly. Airlines are expected to inform passengers about this possibility and any conditions for requesting a direct refund on their websites» (I passeggeri che hanno prenotato il loro volo tramite un intermediario e hanno difficoltà a ottenere il rimborso dal medesimo possono rivolgersi alla compagnia aerea e chiedere di essere rimborsati direttamente. Le compagnie aeree sono tenute a informare i passeggeri di tale possibilità e delle eventuali condizioni per richiedere un rimborso diretto sui loro siti web ¹).

In termini simili si esprime inoltre, nell'ultima riga della sua tabella, l'allegato consultabile dal sito web indicato (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/overview_of_measures_that_airlines_should_take.docx.pdf). A tenore di detto allegato, in assenza di disposizioni normative o clausole contrattuali contrarie, i vettori aerei devono, di norma, rimborsare direttamente i passeggeri: «Accept direct reimbursement claims from the passenger unless specific legislation applies (e.g. in the context of package travel) or where contractual arrangements between the parties involved validly provide otherwise. This can be done by designing booking process in a way that allows passengers to claim reimbursement directly from the airline when necessary» («Accettare le domande di rimborso dirette da parte del passeggero, a meno che non si applichi una specifica disciplina (ad esempio, nel contesto di un pacchetto turistico) o se accordi contrattuali tra le parti interessate prevedono validamente il contrario. Ciò può essere realizzato concependo il processo di prenotazione in modo da consentire ai passeggeri di chiedere un rimborso direttamente alla compagnia aerea se necessario» ²).

Secondo il giudice del rinvio, se la questione sollevata fosse chiara o fosse stata già risolta in una sentenza precedente, non sarebbero necessari né gli accordi tra la Commissione e i vettori aerei né l'impegno volontario di questi ultimi.

¹ Ndt: traduzione libera.

² Idem.

(omissis) [Considerazioni processuali di diritto nazionale]

Budapest, 12 gennaio 2022

(omissis) [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO